

N° **di Raccolta**

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO
LICENZE D'USO E ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI
INFORMAMENU E SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE DELLE
TESSERE D'ACCESSO AL SERVIZIO RISTORAZIONE - CIG:
B9F9DC221B**

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 31 (trentuno) nel mese di marzo,
presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio
universitario, in Firenze Viale Gramsci n. 36,

TRA

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito
denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede
in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr.
Andrea Franci, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato per la
carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di
Dirigente dell'Area Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda competente
per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 14/25 del
28/02/2025, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda
medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo
aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo
2019;

E

- Ristocloud Group s.r.l. (di seguito denominata "Operatore Economico",
"Appaltatore", "Aggiudicatario"), con sede legale in Piazza Ferdinando

Martini 3 – 20137 Milano - P. I.V.A. e Codice Fiscale 09876950966 , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza e Lodi, rappresentata dal Dr. Loris Castellani, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico, nella sua qualità di Amministratore unico come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con provvedimento a contrarre n. 1 del 02/01/2026, è stata avviata, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del "SERVIZIO LICENZE D'USO E ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMAMENU E SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE DELLE TESSERE D'ACCESSO AL SERVIZIO RISTORAZIONE PER UN PERIODO DI 30 MESI DAL 01/01/2026 AL 30/06/2028", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta al minor prezzo alla società Ristocloud Group s.r.l. la quale aveva precedentemente formulato un preventivo acquisito al protocollo aziendale con prot. Az. n. 38758/25 approvato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) con la propria Relazione illustrativa di progetto prot. Az. n. 38973/25 del 20/11/2025;

- che con il suddetto atto sono stati approvati la Lettera d'invito/Disciplinare di Gara, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;

- che Ristocloud Group s.r.l., in conformità ai principi di digitalizzazione dei contratti pubblici ai sensi della Parte II del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., ha confermato il preventivo di cui sopra con offerta presentata in data 17/12/2025 sulla Piattaforma di negoziazione certificata di Regione Toscana

S.T.A.R.T.;

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Operatore economico aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 94 e ss. e del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 104/26 del 27/02/2026 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi a favore della società Ristocloud Group s.r.l. per un importo di €. 217.500,00= oltre IVA di legge;

- che l'aggiudicazione di cui sopra risulta efficace dall'adozione della predetta Determinazione Dirigenziale n. 104/26 ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e degli articoli 16 e 17 L.R.T. 38/2007 e s.m.i. e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre Centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot.az. n.38973/25;

- che sono decorsi i termini di rilascio delle comunicazioni antimafia previsti dall'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta mediante la Banca Nazionale Unica Antimafia con nota prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0020026_20260120 e si procede pertanto previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto mediante

- acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- che ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine previsto dalla predetta disposizione normativa;
 - che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
 - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata e in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dr. Andrea Franci, affida alla Ristocloud Group s.r.l. che, nella persona del Sig.Dr. Loris Castellani, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il "SERVIZIO LICENZE D'USO E ASSISTENZA DEGLI APPLICATIVI INFORMAMENU E SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE DELLE TESSERE D'ACCESSO AL SERVIZIO RISTORAZIONE PER UN PERIODO DI 30 MESI DAL 01/01/2026 AL 30/06/2028" .

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto, oltre che nel presente contratto, nella lettera di invito/disciplinare, nell'offerta economica e nel dettaglio economico

presentati dallo stesso in sede di gara sul Sistema telematico START, che si intendono parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.

Art. 2 (Durata del contratto)

Il contratto ha durata di mesi 30 (trenta) decorrenti dal 01/01/2026 al 30/06/2028.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 217.500,00= (Euro duecentodiciassettemilacinquecento/00) oltre IVA nei termini di legge per il servizio di licenza d'uso e assistenza degli applicativi Informamenu e Sistema di Virtualizzazione delle tessere d'accesso al servizio ristorazione per un periodo di trenta mesi e risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START dall'Appaltatore.

L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato e pagherà solo i servizi effettivamente richiesti e regolarmente eseguiti. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste negli atti di gara.

Per il presente appalto non è stato redatto il D.U.V.R.I., in quanto il RUP, previa verifica presso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, ha ritenuto non sussistere rischi da interferenza.

Art. 4 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., compatibilmente, per quanto concerne quelle che comportano una variazione in aumento dell'importo contrattuale, con le risorse stanziato di cui al Quadro

economico di appalto.

Art. 5 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: ristocloudgroup@pec.it. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile dopo che il responsabile unico di Progetto (RUP), su indicazione del Direttore dell'esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione (CRE) di cui al successivo art.8. L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD;
Nome ufficio: FatturaPA_DSU_S,I

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con indicazione del codice CIG B9F9DC221B.

Ai fini del rispetto dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Operatore Economico nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore attestante la regolarità in

ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze così accertate è disposto direttamente dall'Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/23 e s.m.i..

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo

pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico, sopra previste per i pagamenti in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. Dr. Loris Castellani esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in

regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. B9F9DC221B. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 8 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)

La D.ssa Patrizia Mucci, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP sulla scorta delle verifiche effettuate dal Direttore dell'esecuzione in conformità a quanto previsto dalla sopracitata disposizione normativa entro 3 (tre) mesi dalla data

di conclusione del contratto.

Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 10 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12 e dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. B9F9DC221B. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5. Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali diverse dalla cessione di credito.

Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L'Operatore economico esonera l'Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Amministrazione n. 3/26 del 12/02/2026, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale subappaltatore, e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)

L'erogazione del servizio deve essere effettuata in conformità a quanto previsto nella lettera di invito/disciplinare con la previsione dei seguenti SLA, ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico con le seguenti tempistiche:

- Assistenza software bloccante (malfunzionamento APP o sistema di informamenù tali da impedire la fruizione dei servizi) entro 1 h dalla segnalazione con applicazione di una penale dell'1 per mille del valore contrattuale netto

per ogni ora di ritardo;

- Assistenza software non bloccante entro 6 h dalla segnalazione con applicazione di una penale dell'1 per mille del valore contrattuale netto per ogni ora di ritardo.

Le penali sopra elencate sono calcolate in misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni giorno per cui durerà la difformità, costituendo obbligo dell'Aggiudicatario di sostituire il servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni; se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l'Azienda, ferma restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 122, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP.

L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore tramite PEC, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dello stesso di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è ad esso imputabile, l'Azienda applica le penali nella misura sopra riportata a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della relativa prestazione o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme.

Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture

ammesse al pagamento.

Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- in caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
- in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dalla legge;
- in caso di messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore economico;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Art. 14 (Garanzia definitiva)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2464049 del 09/03/2026, con la quale COFACE S.A. si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 10.875,00= (diecimilaottocentottantacinque/00).

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 53 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del predetto D.Lgs..

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 106, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Art. 15 (Revisione prezzi)

Ai sensi dell'art. 60 e Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. La stazione appaltante provvede all'adeguamento del corrispettivo contrattuale in conformità alle variazioni accertate, senza necessità di istanza da parte dell'appaltatore in base agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, e sugli indici delle retribuzioni contrattuali orarie pubblicati dall'ISTAT.

Per le modalità di applicazione si applica quanto indicato al punto 2 della Lettera di invito/disciplinare.

Art. 16 (Recesso)

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle

somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

L'Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o Accordi quadro di Centrali di Committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

Art. 17 (Affidamento in caso di risoluzione del contratto)

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo pronunciata a carico dell'Appaltatore, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. cui si rinvia.

Art. 18 (Spese contrattuali)

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'imposta di bollo ai sensi della Tabella A dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 è pari ad Euro 120,00= (centoventi/00), è posta a carico dell'Appaltatore ed è assolta mediante modello F24 Elide giusta Risoluzione Agenzia delle entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.

Art. 19 (Trattamento dati personali)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per protezione dei dati personali (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Art. 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. n. 36/23 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di

contratti pubblici così come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (cd. Correttivo al Codice dei contratti pubblici);

- nella L.R.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

Art. 21 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Dr. Loris Castellani dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.